

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

luglio 15 – Anno 11 n. 7

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

Il congedo parentale dopo il jobs act

Con Dlgs 80 del 15/6/2015, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. su maternità/paternità (Dlgs 151/2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.).

L'art. 26 del Dlgs 80/2015 prevede che le nuove norme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015. Quindi, tenuto conto che è entrato in vigore il 25/6/2015, le nuove disposizioni trovano applicazione solo per le giornate di congedo fruito dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dal Dlgs 80/2015 potrà essere prolungato previa adozione di appositi decreti legislativi per un'adeguata copertura.

L'INPS con circ. 139 del 17/7/2015 ha fornito istruzioni in ordine ai congedi parentali, ma il Dlgs 80/2015 interviene anche sulla fruizione oraria del congedo parentale (c. 1-ter all'art. 32 del T.U.), su cui l'INPS preannuncia un'altra apposita circolare.

1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L'art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede che *“per ogni bambino¹, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”*.

Rimane invariato il periodo di fruizione del congedo parentale:

- limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;
- limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo².

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.

La novità trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l'anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque

1 In caso di parto gemellare o plurigemellare i genitori hanno diritto a fruire per ogni nato dei mesi di congedo parentale (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).

2 Per “genitore solo” si intendono i seguenti casi:

- morte di uno dei genitori;
- affidamento esclusivo del bambino a un solo genitore;
- riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore;
- abbandono del bimbo da parte di un genitore.

sia l'età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia.

Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del adottato.

Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20/12/2015 al 10/1/2016:

Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluenza l'estensione del limite fino a 12 anni)

Caso 2 - il figlio, alla data del 20/12/2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015).

2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

L'art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede che *“Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi...”*

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o affidamento; in particolare, l'indennità per congedo parentale, a prescindere dalle condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni) dall'ingresso in famiglia del minore.

Le nuove disposizioni trovano applicazione limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Nella circolare 139/2015 l'INPS riepiloga i casi di congedo parentale:

a) Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito

Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all'indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Quindi, rispetto alla disciplina precedente, l'attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

b) Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 a 16.327,68 euro (502,4 x 13 x 2,5). Il Dlgs 80/2015 ha ignorato la norma, che quindi resta invariata.

c) Periodi di congedo parentale non indennizzabili

I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente, l'attuale disciplina estende l'arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni, ma senza indennità.